



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO  
DI ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA *MISSION  
INNOVATION*"

### **TRA**

il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE), con sede in via Molise, 2 – 00187 Roma e Codice Fiscale 80230390587, agli effetti del presente Accordo di Programma rappresentato dall'Ing. Gilberto Dialuce, Direttore generale della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), da una parte  
PEC: [dgisseg.div06@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.div06@pec.mise.gov.it)

### **E**

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito ENEA), con sede e domicilio fiscale in Lungotevere Thaon de Revel, 76 – 00123 Roma - Codice Fiscale 01320740580 e Partita I.V.A. 00985801000, agli effetti del presente Accordo di Programma rappresentata dal Prof. Federico Testa, Presidente, dall'altra parte  
PEC: [enea@cert.enea.it](mailto:enea@cert.enea.it)

### **PREMESSO CHE**

nell'ambito dell'iniziativa *Mission Innovation*, l'Italia ha assunto l'impegno di raddoppiare in termini finanziari il volume delle risorse pubbliche dedicate a Ricerca e Sviluppo di tecnologie energetiche innovative, elevando l'investimento pubblico da 222 milioni di euro (con riferimento al 2013) a 444 milioni di euro nel 2021;

in relazione al suddetto impegno, sono state programmate le seguenti assegnazioni di bilancio iscritte negli stati di previsione della spesa del MiSE:

- Fondo per il finanziamento degli Investimenti e lo Sviluppo Infrastrutturale previsto dalla legge 205/2017, art. 1, comma 1072;
- Legge 27 dicembre 2019 n. 160, concernente Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

per gli anni 2019 e 2020 sono state assegnate su Capitoli (di seguito: CAP) del MiSE di competenza della DGISSEG le seguenti somme destinate a *Mission Innovation*, in particolare:

- sul CAP 7620 – Piano gestionale 2 (denominato "R&S Clean Energy"), 5 milioni di euro (di cui 1 milione euro del 2019 e 4 milioni euro del 2020);



- sul CAP 7620 – Piano gestionale 3 (denominato “*Mission Innovation*”), 30,8 milioni di euro (di cui 5,8 milioni euro del 2019 e 25 milioni euro del 2020);

Il MiSE DGISSEG, in data 26 febbraio 2021, ha emanato un Decreto Direttoriale al fine di dare attuazione all’iniziativa *Mission Innovation* in cui, tra l’altro, ha ritenuto di avvalersi, limitatamente alla somma presente sui Piani gestionali 2 e 3 del CAP 7620 per gli anni 2019 e 2020, pari a 35,8 milioni euro, dell’ENEA, per lo sviluppo, l’implementazione e l’attuazione di attività di ricerca connesse agli impegni assunti nell’ambito di *Mission Innovation*, anche in coordinamento con altri Enti di ricerca;

Il MiSE DGISSEG, nel suddetto Decreto Direttoriale, ha stabilito la stipula di un Accordo di programma con ENEA, a cui è destinato uno stanziamento complessivo di 35,8 milioni di euro per attività da svolgere in collaborazione con i seguenti co-beneficiari:

- Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, per un importo complessivo massimo pari a 7 milioni di euro (pari al 19,55% dell’importo totale del valore del presente accordo);
- Istituto Italiano di Tecnologia - IIT, per un importo complessivo massimo pari a 1,2 milioni di euro (pari al 3,35% dell’importo totale del valore del presente accordo);
- Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A, per un importo complessivo massimo pari a 5,6 milioni di euro (pari al 15,64% dell’importo totale del valore del presente accordo);

Il trasferimento dei fondi annuali e il saldo saranno imputati ai Piani Gestionali del Capitolo 7620 e avverrà sul conto n. 168373 della Tesoreria dell’ENEA

Il MiSE DGISSEG, nel suddetto Decreto Direttoriale, ha previsto di avvalersi della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA), per la gestione, verifica amministrativa e tecnico-economica delle attività oggetto dell’Accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi impartiti da ARERA quale Organo di vigilanza di CSEA;

#### **CONSIDERATO CHE**

la valutazione di indirizzo della proposta presentata da ENEA circa la coerenza con gli obiettivi di *Mission Innovation*, del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), del SET Plan europeo e la verifica della non sovrapposizione del Piano presentato con le attività già finanziate dalla Ricerca di Sistema sarà effettuata a mezzo di esperti indipendenti del settore;

#### **SENTITA**

in data 4 agosto 2020 la Task Force dei Ministeri di *Mission Innovation*, composta da rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l’ENEA è un ente di diritto pubblico istituito sotto la vigilanza del MiSE, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- l’ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali a essa assegnate, secondo le disposizioni dell’articolo 4 dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221;



## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### Oggetto

1. Il presente Accordo di programma stabilisce:
  - a) i temi di ricerca affidati all'ENEA, svolti in collaborazione con i co-beneficiari, nell'ambito della prima attuazione del programma *Mission Innovation*;
  - b) l'importo massimo finanziabile assegnato all'ENEA, e ai co-beneficiari, per lo svolgimento delle attività di ricerca;
  - c) le modalità di gestione delle attività oggetto dell'Accordo di programma.
2. L'ENEA si impegna a osservare tutte le disposizioni e le indicazioni impartite dal MiSE DGISSEG e a fornire tutte le informazioni richieste dalla CSEA ai fini della valutazione delle attività di cui all'articolo 3, comma 4.

### Articolo 2

#### Progetti di ricerca, importi assegnati e Referenti

1. L'ENEA ha il compito di svolgere le attività di ricerca, in collaborazione con i co-beneficiari, dettagliate nel "*Piano operativo delle attività*" (POA), per un contributo massimo concedibile pari a 35,8 milioni di euro, a valere sui piani gestionali 2 e 3 del Capitolo 7620 di competenza della DGISSEG, limitatamente alle somme stanziare per gli anni 2019 e 2020. Il suddetto contributo è da considerarsi a copertura totale dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di ricerca. Il POA sarà presentato al MiSE DGISSEG per l'approvazione entro 30 giorni dalla data di registrazione del Decreto Direttoriale 26 febbraio 2021.
2. L'ENEA ha il compito di svolgere le attività di ricerca, di cui al comma 1, così come individuate nel POA, in collaborazione con:
  - Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
  - Istituto Italiano di Tecnologia – IIT;
  - Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. .
3. L'ENEA è responsabile del coordinamento dell'attuazione delle attività di ricerca indicate nel POA, anche per le attività svolte congiuntamente dai co-beneficiari, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo art. 4 relativamente ai quali è tenuto a presentare copia degli accordi sottoscritti con i co-beneficiari.

La verifica di congruità dei contenuti del POA è effettuata dalla CSEA che si avvarrà degli esperti valutatori di cui all'articolo 9 del DM 16 aprile 2018. Gli esiti di tale verifica sono trasmessi dalla CSEA al MiSE DGISSEG e approvati da quest'ultimo.
4. A seguito dell'approvazione del POA e del relativo contributo ammissibile, il MiSE DGISSEG dispone l'erogazione di un acconto per lo svolgimento delle attività, pari al 30% del contributo massimo stanziato di 35,8 milioni di euro pari a 10.740.000 euro da ripartire tra i co-beneficiari secondo le quote indicate nelle premesse e secondo la seguente ripartizione tra capitoli di spesa: 1.500.000 euro a valere sul Piano Gestionale 2 del Cap. 7620 e 9.240.000 euro a valere sul



Piano Gestionale 3 del Cap. 7620.

5. L'ENEA si dota, nell'ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture per l'attuazione del presente Accordo di programma nonché si impegna a operare per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo nel pieno rispetto dei criteri di efficienza, di imparzialità e di funzionalità dell'azione amministrativa.
6. L'ENEA si impegna inoltre a:
  - a) individuare e comunicare al MiSE DGISSEG un Referente per l'attuazione del presente Accordo di programma;
  - b) predisporre, in accordo con il MiSE DGISSEG, una sezione del proprio sito internet ([www.enea.it](http://www.enea.it)) dedicato al presente Accordo e alle attività in esso definite, da aggiornare per tutta la durata dell'Accordo.
7. L'ENEA e gli altri Enti co-beneficiari s'impegnano a diffondere i risultati delle ricerche realizzate, a beneficio di tutti gli utenti, utilizzando una sezione dedicata nei propri siti internet e/o riviste scientifiche *open source*.
8. Il MiSE DGISSEG comunica all'ENEA il Referente per le attività oggetto del presente Accordo di programma.

### **Articolo 3**

#### **Valutazione delle attività ed erogazione dei contributi**

1. Nell'arco di tre anni, dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'ENEA, con cadenza annuale, può richiedere quote di contributo in relazione allo stato di avanzamento dei progetti.
2. La richiesta delle quote di contributo di cui al comma 1 deve comprendere tutti i progetti che costituiscono il POA, indicando lo stato di avanzamento di tutti i progetti e delle corrispondenti linee di attività per cui si fa richiesta di contributo.
3. La richiesta delle quote di contributo di cui al comma 1 deve essere predisposta secondo i criteri di cui al successivo articolo 5 e inviata alla CSEA che sarà incaricata della gestione delle attività connesse al presente Accordo di programma.
4. Gli stati di avanzamento, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità dei costi documentati sono oggetto di valutazione e verifica, anche in loco, da parte della CSEA, che si avvale degli esperti valutatori di cui all'articolo 9 del DM 16 aprile 2018, e sono approvati dal MiSE DGISSEG che dispone l'erogazione delle quote di contributo.
5. Tenuto conto che la quota a saldo non può essere inferiore al 20% massimo della somma dell'ammontare del contributo ammesso dei singoli progetti del POA, le quote di contributo intermedie, come ammesse dagli esiti delle valutazioni, sono così erogate: nel 2022 il 25% dell'importo complessivo ammesso corrispondente a un massimo di 8.950.000 euro di cui 1.250.000 euro a valere sul Piano Gestionale 2 del Cap. 7620 e 7.700.000 euro a valere sul Piano Gestionale 3 del Cap. 7620; nel 2023: il 25% dell'importo complessivo ammesso corrispondente a



un massimo di 8.950.000 euro di cui 1.250.000 euro a valere sul Piano Gestionale 2 del Cap. 7620 e 7.700.000 euro a valere sul Piano Gestionale 3 del Cap. 7620; nel 2024 a saldo, il 20% dell'importo complessivo ammesso corrispondente a un massimo di 7.160.000 euro di cui 1.000.000 euro a valere sul Piano Gestionale 2 del Cap. 7620 e 6.160.000 euro a valere sul Piano Gestionale 3 del Cap. 7620.

6. L'ENEA, ai fini dell'erogazione dei contributi intermedi e finali, è tenuta a dimostrare l'effettivo pagamento delle rispettive quote di contributo spettanti ai co-beneficiari di cui all'articolo 2 comma 2 per le attività svolte.
7. La CSEA, anche su segnalazione del MiSE DGISSEG, può disporre, previo congruo anticipo, accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sui costi sostenuti.
8. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 7, la CSEA può richiedere all'ENEA una relazione sullo stato di avanzamento del POA, o di un singolo progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del progetto, sulla base delle informazioni ricevute prontamente ed in piena collaborazione con i co-beneficiari.
9. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 7, la CSEA si avvale degli esperti e ne riferisce l'esito al MiSE DGISSEG.
10. L'ENEA ed i co-beneficiari prendono atto che verranno autorizzate erogazioni a loro favore in adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con il presente Accordo di programma, secondo le previsioni del presente articolo, soltanto nei limiti delle effettive disponibilità di cassa.
11. L'ENEA è tenuto a inviare al MiSE DGISSEG e pubblicare sul suo sito, nella sezione dedicata, una relazione annuale, predisposta con gli altri co-beneficiari, riguardante i progetti in corso, i risultati conseguiti, le collaborazioni internazionali attivate nell'ambito del programma Mission Innovation e le ricadute sul settore produttivo delle attività di ricerca svolte.

#### **Articolo 4** **Obblighi dei co-beneficiari**

1. I co-beneficiari, così come individuati nel Decreto Direttoriale 26 febbraio 2021 e destinatari degli importi in esso indicati, sono tenuti alla puntuale esecuzione degli obblighi previsti dall'apposito Accordo stipulato con ENEA.

2. In particolare, i co-beneficiari:

- a) concordano modalità adeguate per la corretta esecuzione delle attività trasmettendo ad ENEA le informazioni e i dati utili, per la stesura delle relazioni, dei rendiconti e di tutti gli altri documenti necessari per il rispetto dei termini previsti dal presente Accordo;
- b) comunicano tempestivamente ad ENEA qualsiasi evento che possa avere conseguenze sulle attività e sul conseguimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo.



## **Articolo 5**

### **Procedure di ammissione dei costi e rendicontazione delle spese**

1. Le modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili saranno definiti nei criteri di valutazione e rendicontazione che saranno stabiliti dal MiSE DGISSEG.

## **Articolo 6**

### **Periodo di validità**

1. Il presente Accordo di programma entra in vigore dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del Decreto Direttoriale 26 febbraio 2021 e ha durata triennale.
2. Ogni e qualsiasi modifica del presente Accordo avverrà esclusivamente in forma scritta.

## **Articolo 7**

### **Clausola di salvaguardia**

1. Ogni e qualsiasi modifica normativa, che intervenga durante il periodo di attuazione del presente Accordo di programma e da cui conseguano effetti modificativi dei presupposti giuridici dell'Accordo stesso, non comporterà alcun obbligo e onere da parte del MiSE DGISSEG nei confronti dell'ENEA, salvo l'erogazione della quota per le attività già realizzate.

## **Articolo 8**

### **Trattamento dei dati personali e impegno di riservatezza**

1. Le Parti, nel dare attuazione all'Accordo, si impegnano a trattare i dati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 2016/679 (GDPR) nonché al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo.

In particolare, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a: i) non comunicare dati personali a terzi, fatti salvi i soggetti nominati quali Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, ovvero nei casi espressamente contemplati dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria; ii) adottare, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie al fine di garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali.

I dati personali necessari ai fini della formalizzazione del presente Accordo vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti connessi alla relativa gestione e per l'adempimento di obblighi legali e fiscali correlati, ai sensi della normativa vigente.

2. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza della documentazione e dei dati di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in esecuzione della presente, anche ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

È preclusa la diffusione della documentazione e dei dati sopra citati, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale in attuazione della disciplina giuridica di riferimento. Le Parti si



impegnano, altresì, a far rispettare dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, il vincolo della riservatezza in relazione a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie di cui verranno a conoscenza.

**Articolo 9**  
**Norme applicabili**

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo di programma, troveranno applicazione le norme del codice civile, ove applicabili.

**Articolo 10**  
**Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di programma, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) il presente Accordo di programma è sottoscritto nelle forme digitali indicate dalla medesima disposizione.

per il **Ministero dello Sviluppo Economico**  
**Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari**  
Il Direttore Generale - Ing. Gilberto Dialuce

per **ENEA**  
Il Presidente - Prof. Federico Testa